



Settore 1 Amministrazione Generale - Organizzazione e Metodo  
Servizio personale

VERBALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCDI DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMUNE DI LODI PER IL TRIENNIO 2013/2015



Premesso che:

1. con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 05.02.2014 sono state approvate le linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica al fine di procedere alla stipulazione del nuovo CCDI per il triennio 2013/2015 mediante adeguamento, ovvero modifica, del vigente sulla base del dlgs 150/2009;
2. in data 15 marzo 2014 la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale hanno siglato la preintesa sulla parte normativa del contratto decentrato per il triennio 2013/2015;
3. che il Collegio dei Revisori del Conto, in data 27 marzo 2014 ha rilasciato certificazione positiva ai sensi dell'art. 40 - bis del dlgs 165/2001;
4. che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 50 in data 23 aprile 2014 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, autorizzando nel contempo il dirigente del Settore 1 Amministrazione Generale - Organizzazione e Metodo alla costituzione del fondo dirigenti per l'anno 2013.
5. in data 13.03.2014, presso la sede del Comune di Lodi, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, al termine del quale le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato CCDI del personale dirigente del Comune di Lodi per il triennio 2013/2015, che viene allegato al presente verbale



Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica


Organizzazioni Sindacali

per la CGIL/FP   
per la UIL/FPL   
per la CISL/FPS \_\_\_\_\_


Per la RSU:

  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SPAZIO BIANCO



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AREA DIRIGENZA  
DEL COMUNE DI LODI PER IL TRIENNIO 2013/2015**



GP

Jan 01  
EP

SPAZIO BIANCO

## **ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA.**

Il presente contratto decentrato integrativo è formulato ai sensi dell'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Area della Dirigenza (Regioni ed autonomie locali) del 23 dicembre 1999 e si applica ai dirigenti assunti a tempo indeterminato.

Le clausole in esso previste si applicano nei confronti dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato esclusivamente nel caso in cui vi sia un espresso richiamo nel contratto individuale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla annualità di stipula dello stesso, salvo diversa indicazione in esso contenuta relativamente a singoli istituti e/o clausole, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.

Le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie per l'esecuzione del presente Contratto per l'anno successivo, nel rispetto dei vincoli risultanti dalle norme vigenti, dai contratti collettivi nazionali e dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento ai CCNL vigenti.

## **Art. 2 . VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 26 DEL CCNL 23 DICEMBRE 1999 (art. 4, lett. e, CCNL 23 dicembre 1999)**

La verifica delle condizioni per l'integrazione delle risorse di cui all'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999, fermo restando quanto disposto dal comma 3 di detto articolo, è subordinata al rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 2bis, del d.l. 31 maggio n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, e sarà oggetto di apposito preventivo confronto.

## **ART. 3. FORME DI INCENTIVAZIONE DERIVANTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (art. 4, lett. f, CCNL 23 dicembre 1999)**

Le risorse destinate all'incentivazione del personale dirigente previste da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, nel rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all'art. 20 del CCNL del 22 febbraio 2010, incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del CCNL del 23 dicembre 1999 e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei dirigenti che le hanno effettuate.

Ai dirigenti che percepiscano nell'anno di valutazione i compensi cui al precedente punto sarà operato un abbattimento del 20% della retribuzione di risultato potenziale. Le somme derivanti dal suddetto abbattimento andranno ad incrementare le retribuzioni di risultato potenziali dei dirigenti che abbiano ottenuto una valutazione compresa tra 90 e 100 della valutazione massima così come previsto dal nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 in data 04 aprile 2013 - i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati - che viene a formare parte integrante e sostanziale del presente CCDI (ALLEGATO A)

## **ART. 4. CRITERI GENERALI PER LA QUANTIFICAZIONE E DISTRIZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO (ART. 4, lett. g, CCNL 23 DICEMBRE 1999)**

La retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali deve tener conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, complessità organizzativa, responsabilità gestionali interne ed esterne.

La retribuzione di posizione è definita per ciascuna funzione dirigenziale, nei limiti delle disponibilità delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di

2



risultato

Le posizioni dirigenziali, ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione si distribuiscono nelle seguenti fasce:

Fasce	1	2	3	4	5	6
Importo	53.000,00	48.000,00	42.000,00	38.196,04	34.593,88	31.228,73

La fascia di posizione è attribuita a seguito di pesatura delle posizioni dirigenziali, in applicazione del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali adottato dall'Ente.

Le parti danno atto che il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di Giunta n. 118 in data 21.07.2010, ha istituito l'Area Unica di Coordinamento. Tale modello organizzativo ha comportato che la struttura debba essere considerata una "struttura organizzativa complessa" che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 del CCNL 23.12.1999, come modificato dall'art. 24 CCNL 22.2.2006, consente la possibilità di superare il valore massimo della retribuzione di posizione ivi indicato.

### Retribuzione di risultato

La retribuzione di risultato può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze del sistema di valutazione adottato dal Comune di Lodi e nel rispetto delle previsioni del Titolo II del d.lgs. 150/2009.

Nei casi di copertura di posizioni dirigenziali con affidamento di incarichi di reggenza, la retribuzione di risultato annua potenziale dei dirigenti cui sono state affidati tali incarichi sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% della retribuzione di posizione corrispondente alla fascia di posizione coperta con incarico di reggenza, proporzionalmente al periodo di copertura dell'incarico aggiuntivo. La presente clausola ha effetto anche per l'erogazione della retribuzione di risultato per l'anno 2014, relativa alla valutazione dell'anno 2103.

L'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato avverrà conformante a quanto disposto dagli artt. 26 e 28 del CCNL 23 dicembre 1999 e comunque nel rispetto di quanto stabilito nel CCDI sottoscritto in data 20 dicembre 2007.

### ART. 5 RISOLUZIONE CONSENSUALE

Il Comune di Lodi o il dirigente a tempo indeterminato possono proporre alla controparte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che, se concordata, dà diritto ad una indennità supplementare secondo la disciplina prevista dai vigenti CCNL.

Il Dirigente può avvalersi dell'assistenza delle OO.SS. o di un proprio rappresentante di fiducia.

In ogni caso le somme erogate a tale titolo non dovranno far carico al fondo di cui all'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999.

Non è consentita la riammissione in servizio del Dirigente col quale è stato risolto consensualmente il rapporto di lavoro, qualora la richiesta sia stata avviata dal dirigente medesimo.

In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni del CCNL, i dirigenti dimissionari ai sensi del presente articolo non sono tenuti all'osservanza dei termini di preavviso.

Le parti si impegnano, a norma del CCNL, ad avviare la fase di concertazione per addivenire alla definizione dei criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, entro l'anno 2014.

3

**ART. 6 ONNICOMPENSIVITA' DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PER INCARICHI NON CONNESSI DIRETTAMENTE ALLA POSIZIONE DIRIGENZIALE ATTRIBUITA (art. 20, commi 4 e 5 del CCNL 22 febbraio 2010)**

Le risorse acquisite dal Fondo ex art. 26 del CCNL 23 dicembre 1999 per effetto dell'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del CCNL 22 febbraio 2010 e riferite a compensi per incarichi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, sono destinate alla retribuzione di risultato dei dirigenti secondo i seguenti criteri: per il 30% saranno erogati ai dirigenti che abbiano contribuito direttamente alla loro acquisizione; per il restante 70%, saranno erogati agli altri dirigenti in ragione del supporto da questi, o dalle loro strutture organizzative, fornito ai dirigenti incaricati per lo svolgimento dell'incarico, secondo una dichiarazione da questi ultimi resi. Tali compensi non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 del presente contratto. La percentuale del 20% riportata all'articolo 4, paragrafo "retribuzione di risultato", secondo comma, sarà ridotta al 10% nel caso di cui al presente comma. La presente clausola ha effetto relativamente ai compensi per incarichi svolti a partire dal 2013, nel rispetto delle norme di legge e di CCNL.

**ART. 7 INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente CCDI, le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto si incontrano tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta controversia per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.

**ART. 8 NORMA TRANSITORIA**

Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia. Le clausole o le singole parti dei precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi disapplicate con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo è conforme alle norme del d.lgs. 150/2009.

GP

EL

ae

de

SPAZIO BIANCO